MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI

Art. 19

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa

Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Versione in vigore dal 1 maggio 2019, non più in vigore dal 1 gennaio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
Capo	II — Misure per il rilancio degli investimenti privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-crescita-economica-e-per-la-risoluzione-di/art-19-rifinanziamento-del-fondo-di-garanzia-per-la-prima-casa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it